



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO VII – Prodotti Fitosanitari

Decreto

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego con azione fitoregolatrice sulle colture di pomacee, drupacee e vite, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario PACO 250 SC registrazione n.16367 contenente la sostanza attiva paclobutrazolo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'articolo 53 concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto del 9 giugno 2011 di inclusione della sostanza attiva paclobutrazolo, nell’Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 maggio 2021 in attuazione della direttiva 2011/55/UE della Commissione del 26 aprile 2011;

CONSIDERATO che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, inoltrate da alcune Associazioni di categoria, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva paclobutrazolo ritenuta indispensabile fitoregolatore sulle colture di pomacee (melo e pero), drupacee e vite;

VISTA la richiesta presentata dall’Impresa Sapec Agro Italia srl, con sede legale in, Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA), diretta ad ottenere l’autorizzazione commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario PACO 250 SC contenente la sostanza attiva paclobutrazolo;

VISTO il parere espresso a seguito delle riunioni della Commissione Consultiva, tenutesi nel mese di dicembre 2014 e febbraio 2015 e delle ulteriori consultazioni effettuate in via telematica, di cui l’ultima in data 30 marzo 2015;

VISTO il versamento effettuato dall’Impresa ai sensi del D.M. 28 settembre 2012 in vigore al momento della presentazione della domanda;

DECRETA

L’Impresa Sapec Agro Italia srl, con sede legale in, Via Varese 25/D – 21047 Saronno (VA), è autorizzata ad immettere in commercio, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo massimo di 120 giorni, il prodotto fitosanitario PACO 250 SC a base della sostanza attiva paclobutrazolo, per l’impiego come fitoregolatore sulle colture di pomacee (melo e pero), drupacee e vite, a partire dalla data del presente decreto;

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2 – 1 – 5 – 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Sapex Agro SA – Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16367.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto gli allegati fac-simile delle etichette con le quali i prodotti dovranno essere immessi in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. E sarà notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate.

Roma, li 14 APR. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe RUOCCO



PACO 250 SC

Regolatore di crescita per pomacee, drupacee e vite
(Sospensione concentrata)

Composizione Paco 250 SC:

Paclobutrazolo puro.....g 23,7 (250 g/l)

Coformulanti q.b. ag 100



Sapec Agro Italia Srl
Via Varese 25/D
21047 Saronno (VA)
Tel. +39 0284944669



IRRITANTE

Stabilimento di produzione: Sapec Agro SA –
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias – 2910-440
Setubal (Portogallo)

Distribuito da: Orius srl – Via G. Galilei 10/H – 39100
Bolzano

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e per la
pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può
provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla
portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o
mangimi e da bevande. Non respirare i vapori o la nube
di polverizzazione. Non mangiare né bere né fumare
durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con
la pelle. Indossare guanti adatti. In caso di incidente o di
malessere, consultare immediatamente un medico (se
possibile mostrare l'etichetta).

Contenuto netto: L 0,1 / 0,2 / 1 / 5 / 20
Parità n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare
l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il
materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle
acque dalle aziende agricole e dalle strade. Negli impieghi su
pomacee, per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una
fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10m da corpi idrici
superficiali ed utilizzare ugelli che riducano la deriva del 60%.
Negli impieghi su drupacee, per proteggere gli organismi

acquatici, rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata
di 10m da corpi idrici superficiali. Negli impieghi su vite, per
proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di
sicurezza vegetata non trattata di 5m da corpi idrici superficiali.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti
interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveneni.

CARATTERISTICHE

PACO 250 SC è un regolatore di crescita ad azione
sistemica che agisce riducendo la sintesi delle gibberelline.
L'assorbimento del prodotto da parte delle piante avviene
attraverso le radici nelle applicazioni al suolo e attraverso le
foglie nelle applicazioni fogliari. L'effetto principale è la
riduzione della crescita vegetativa. La vigoria viene controllata
riducendo la lunghezza degli internodi dei nuovi germogli e la
formazione precoce di germogli laterali. Può anche influenzare
favorevolmente la formazione di gemme a fiore, la qualità dei
frutti e la resa delle raccolte. Favorisce la formazione di alberi
più piccoli e facili da gestire, riducendo il numero e l'intensità
delle loro potature.

USI, DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO

**POMACEE (melo e pero) e DRUPACEE (pesco, nettarina,
susino e ciliegio):** per ridurre la lunghezza dei germogli. Può
anche influenzare favorevolmente la formazione di gemme a
fiore, la qualità dei frutti e la resa del raccolto.

Si applica per via fogliare o al suolo alla dose di 2-3 litri/ha con
volumi di acqua di 1000 l/ha, fino ad un massimo di 2-6 litri/ha
per anno (1 applicazione), variando le dosi all'interno
dell'intervallo autorizzato a seconda della vigoria varietale. In
caso di applicazioni fogliari trattare indicativamente un mese
dopo la caduta dei petali, ad eccezione che su ciliegio ove si
applicherà una volta raccolti i frutti. In caso di applicazioni al
suolo con impianto gocciolante sulla fila, ridurre la dose ad un
quarto (0,7-0,8 l/ha) di quella usata in applicazioni
convenzionali

VITE da VINO: Per ridurre la lunghezza dei germogli e per
evitare la caduta dei fiori. Può influenzare favorevolmente la
resa del raccolto. Applicare per via fogliare in pre-floritura,
circa 2-3 settimane prima dell'inizio della stessa, ad una
concentrazione compresa fra 0,05% e 0,8% (in media 200-250

ml/ha con volumi di acqua di acqua di compresi fra 150 e 250
l/ha).

TEMPI DI CARENZA

Fra l'ultima applicazione e la raccolta dei frutti deve
intercorrere un periodo di tempo di almeno 60 giorni per tutte
le colture.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Non usare PACO 250 SC su alberi che presentano scarsa
vigoria, crescita stentata o sotto stress, forti attacchi fungini
a carico dell'apparato radicale.
- Non impiegare PACO 250 SC su giovani impianti al fine di
non ostacolare lo sviluppo.
- Non impiegare PACO 250 SC in presenza di vento al fine
di evitare la deriva del prodotto a colture limitrofe
- Piante di grandi dimensioni o molto vigorose possono
essere più difficili da mantenere sotto controllo e i risultati
possono risultare insoddisfacenti
- I trattamenti con PACO 250 SC possono favorire un
anticipo della fioritura. Per assicurare l'impollinazione
incrociata, devono essere trattati anche gli alberi
impollinatori
- Non impiegare PACO 250 SC l'anno precedente alla
estirpazione della coltura.
- Se per un qualsiasi motivo si genera un controllo eccessivo
della vigoria delle piante, si raccomanda di non riapplicare
PACO 250 SC fino a quando le piante non abbiano
recuperato il vigore desiderato

COMPATIBILITÀ

Si consiglia in generale di applicare il prodotto da solo.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve
essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre
essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti
più tossici. Chi impiega il prodotto è responsabile degli
eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il
rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta
è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del
trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli
animali.

14 APR. 2015

11 AGO. 2015

Etichetta approvata con decreto dirigenziale dal.....al.....

